



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili*

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'ANTIOCO

Tel: 0781/83071– Pec: cp-santantioco@pec.mit.gov.it – E-mail: ucsantantioco@mit.gov.it

ORDINANZA n° / 2021

PORTO DI CALASETTA – BANCHINA CARICO E SCARICO – SEMIAFFONDAMENTO M/B “RENATA”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Sant'Antioco:

VISTA la Segnalazione di Sinistro della Delegazione di Spiaggia di Calasetta relativa al semi affondamento della Motobarca da Traffico denominata “Renata”, iscritta al n° 942 dei RR.NN.MM e GG di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nella banchina del Porto di Calasetta destinata al carico e scarico di attrezzature da pesca;

CONSIDERATO che la suddetta motobarca rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di emanare apposite disposizioni al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione specchio acqueo)

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione della Motobarca denominata “Renata”, nello specchio acqueo antistante la banchina del Porto di Calasetta destinata al carico e scarico di attrezzature da pesca, per una lunghezza complessiva pari a metri 16 (sedici) e una larghezza pari a metri 10 (dieci) a partire dal ciglio banchina, come meglio individuato nell'allegato stralcio aero-satellitare (Allegato A), **sono vietati** il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, ed ogni altra attività marittima che comporti la presenza di cose o persone. **E' altresì vietato** salire a bordo dell'unità in parola salvo quando diversamene disposto dall'Autorità Marittima

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alla sicurezza della navigazione, alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora la violazione della presente ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche

Articolo 3

(Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex Art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sant'antioco.

IL COMANDANTE

Firmato Digitalmente da T.V.(CB) Marco Martino MUSMECI
MARCO MARTINO MUSMECI
In Data/On Date:
lunedì 18 ottobre 2021 17:45:58

STRALCIO SATELLITARE AREA INTERDETTA – ALLEGATO A



